

ALBO DEI CAVATORI DEL VENETO

“Associazione giuridicamente
riconosciuta con delibera
della Giunta Regionale del Veneto
n. 2179 del 19.04.95”



Via C. Battisti, 25 - Vicenza - Tel. 0444/525899 fax 0444/321413
Presidente Raffaella Grassi



All'affollato incontro dei Cavatori presenti le forze politiche di maggioranza e opposizione

Tempi brevi per il piano cave?

L'assessore regionale Maurizio Conte si sbilancia: “PRAC pronto in pochi mesi”.
Ma i cavatori protestano: “Serve un provvedimento urgente di transizione”



Il tavolo dei relatori all'incontro dibattito promosso dai Cavatori del Veneto

Sessanta giorni di tempo per dettare le regole del settore estrattivo in Veneto. Anzi, sei mesi. Anzi, un anno.

Al termine dell'acceso incontro-

dibattito, promosso dall'Albo dei Cavatori del Veneto, lo scorso 30 marzo 2011, non è emersa una data certa entro la quale politici e amministratori si siano impegnati a prende-

re provvedimenti in materia di cave. Ma, se non altro, tutti i relatori hanno dichiarato, all'unanimità, che le questioni da risolvere sono molte e devono essere affrontate e risolte con

urgenza, per non affossare ulteriormente le aziende e i lavoratori.

Ad aprire i lavori la dottoressa **Raffaella Grassi**, presidente dell'Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto, che ha esordito chiedendo ai relatori di fare chiarezza: *“Abbiamo organizzato questo incontro per capire cosa sia successo la notte del 2 marzo 2011, quando, dopo la bocciatura, a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione, dell'emendamento presentato dal consigliere regionale del Pdl, Giancarlo Conta, la Giunta Regionale ha approvato un ordine del giorno in cui si è impegnata a porre in atto, entro sessanta giorni, modifiche alla normativa sull'attività estrattiva, per far fronte all'emergenza creatasi nelle province di Verona e Vicenza. Ma soprattutto – ha continuato la dottoressa Grassi – la Giunta si è impegnata a provvedere finalmente all'approvazione del sospirato PRAC (Piano Regionale delle Attività di Cava) in tempi stretti. Vorremmo sapere quali sono questi tempi e in che maniera si intende procedere, perché chi lavora nel settore non ci sta a vedere calare dall'alto una norma che non rispecchi le reali esigenze e, piuttosto, preferirebbe affiancare l'assessore che prenderà tali fondamentali decisioni. Vogliamo essere ottimisti, ma al momento ci sono aziende ferme, che attendono leggi certe per poter programmare la propria attività. Dobbiamo capire quanto tempo ancora, dopo 29 anni di attesa, una regione attiva e dinamica, quale è il Veneto, dovrà aspettare, per avere uno strumento di pianificazione adeguato”*.

Molti dubbi sul rispetto dei tempi brevissimi promessi dall'amministrazione regionale sono stati espressi dall'architetto **Tullio Cigni**, docente universitario e libero professionista, che ha chiesto chiarezza al tavolo dei relatori: *“Sessanta giorni per fare cosa? Al massimo un emen-*



Nelle foto di queste pagine, i numerosi interventi da parte del folto pubblico che ha partecipato all'incontro

damento, un provvedimento d'urgenza. Ma non certo il PRAC, perché non ci sono i tempi tecnici per elaborare un piano fatto bene. Vedo di buon occhio l'unica autentica novità emersa dall'incontro del 2 marzo 2011, ovvero la condivisione, da parte del mondo politico, dell'urgenza di provvedere a regolamentare questo settore. L'importante, ora, è che nessuno remi contro la realizzazione di decisioni concrete, tappandosi gli occhi o nascondendosi dietro dichia-

razioni di principio o polemiche ambientaliste sterili, non capendo che sta giocando sulla pelle dei lavoratori”.

Le risposte non si sono fatte attendere, a partire dal consigliere regionale del Veneto, **Giancarlo Conta** (Pdl), che ha spiegato l'origine dell'emendamento presentato in tutta fretta il 2 marzo e poi, altrettanto frettolosamente, ritirato: *“L'intento della mia proposta era di provocare un dibattito in Consiglio Regionale,*



visto che fino ad allora, nonostante le promesse, l'argomento non era nemmeno stato preso in considerazione. Quando, però, la minoranza si è opposta oltre duecento volte, ho dovuto ritirare il mio emendamento d'urgenza, che voleva solo dare un po' di ossigeno al settore, permettendo alle cave di Verona e Vicenza di scavare il trenta per cento di quanto previsto dal PRAC, per arrivare a fine anno, senza essere costrette a chiudere i battenti. Messo alle strette, ho preferito barattare tale rifiuto con l'ordine del giorno, che obbliga la Giunta Regionale a prendere una decisione in materia entro un paio di mesi. E' indubbio che la legge che regola le attività estrattive vada rifatta, ma ci vuole troppo tempo: sei mesi non bastano. Forse in un anno si potrebbe fare un miracolo. In ogni caso, nell'attesa, cosa faranno le imprese? Gli amministratori regionali devono responsabilizzarsi e capire

che non si tratta di un problema settoriale, ma di una questione sociale. Per questo deve prevalere il buon senso".

Ad alzare i toni del convegno ha pensato, quindi, il rappresentante dell'Italia dei Valori, il consigliere regionale **Gustavo Franchetto**, che ha voluto provocare la platea, per promuovere un dibattito costruttivo sull'argomento: "E' inutile cercare capri espiatori, accusando le minoranze di non volere la salvezza del settore. I cavatori devono prendersi le proprie responsabilità e capire che la competizione esasperata tra province e tra aziende non porta a nulla di buono. E' questa la ragione per cui tutte le decisioni sono bloccate, non certo per l'opposizione delle minoranze. Se i diversi esponenti del settore estrattivo riuscissero a mettersi d'accordo e a presentare proposte serie e concrete, noi non voteremo contro. Ma lo scorso 2 marzo era la stessa maggioran-



za a non volere l'approvazione della proposta dell'assessore Conta. Al di là di ogni ipocrisia, sono del parere che questa Giunta, ora, non possa fingere che l'ordine del giorno in merito al-

l'urgenza di provvedimenti non esista. Però, nel frattempo, dovrebbe adottare delle disposizioni transitorie, per tenere in vita le aziende che stanno soffrendo”.

E, mentre la presidente dell'Albo dei Cavatori ha assicurato Franchetto sull'esistenza di un documento elaborato dall'associazione per tentare di risolvere la questione, superando i dissidi interni, un altro esponente della minoranza politica al governo, il componente della Commissione Regionale Ambiente, **Fracasso**, ha dichiarato l'assenza di pregiudizi, da parte del Pd, nei confronti del settore estrattivo: *“Siamo disponibili ad affrontare la questione in tempi rapidi, perché riteniamo sacrosanto che una regione abbia un piano di programmazione che disciplini il settore cave. Trasformazioni irreversibili del territorio, come quelle provocate dalle attività estrattive, devono procedere in base a piani ben precisi e prestabiliti e non certo per emendamenti e deroghe, in modo da prevedere anche la necessaria riqualificazione delle cave dismesse. L'importante è che la Regione detti le norme generali, le linee guida strategiche, senza scendere troppo nei dettagli più tecnici, che,*



invece, spettano alle province. In ogni caso, per quanta opposizione noi possiamo fare, la maggioranza dispone di larghi numeri, grazie ai quali avrebbe potuto approvare sia il piano che gli eventuali emendamenti, se davvero lo avesse voluto, senza scaricare le colpe sulle minoranze”.

Nella sua replica, l'assessore regionale all'ambiente, **Maurizio Conte** (LN), ha tentato di fare chiarezza sull'argomento, rispondendo alle ripetute richieste di provvedimenti rapidi e certi, provenienti anche dai cavatori presenti in sala: “Prima di Natale avevo preso l'impegno, di fronte ai cavatori, di presentare un emendamento in finanziaria per regolamentare il settore, almeno in maniera provvisoria. Approfondendo la questione, però, mi sono reso conto di quanto sarebbe stato inutile disperdere le energie per una disposizione con una durata limitata nel tempo. Così non ho presentato l'emendamento, esprimendo, allo stesso tempo, la piena volontà di portare avan-

ti un piano, che mettesse in luce la reale necessità del settore, ovvero una programmazione seria delle attività estrattive. Secondo me, il miracolo di realizzare il PRAC in sei mesi noi siamo in grado di compierlo. L'importante è riuscire a mettersi d'accordo, lavorando tutti per raggiungere lo stesso obiettivo. In questo senso do la massima disponibilità perché si attui un confronto serio, che affronti tutte le questioni, procedendo tramite gruppi di lavoro che rivedano il vecchio piano, tenendo conto delle esigenze attuali, così da dare un contributo più efficace alle imprese. Se, comunque, i consiglieri regionali vorranno portare avanti un emendamento provvisorio per affrontare l'emergenza e se tale proposta verrà approvata da tutti i capigruppo, io la sosterrò, anche se ritengo che ci ritroveremo senza aver risolto realmente il problema”.










L'assemblea si è conclusa con l'esposizione del dirigente della Direzione Geologia e Attività Estrattive

della Regione Veneto, **Marco Puiatti**, che ha presentato i lavori finora svolti nell'ambito della predisposizione del PRAC: “Arrivare al termine di questo piano in sei mesi sembra quasi una “mission impossible”, ma è rassicurante sentire che tutte le forze politiche sono d'accordo sull'urgenza di realizzarlo. Stiamo facendo le prime valutazioni di quanto esiste sul territorio, una sorta di monitoraggio per capire in quale campo dovremo muoverci. Sarà fondamentale, per la buona riuscita del progetto, che le decisioni non vengano prese nel chiuso delle stanze dei tecnici, ma che vengano condivise da tutte le parti in causa, anche se sarà quasi impossibile avere l'approvazione di tutti”.

Al termine dell'incontro la dottoressa Grassi ha salutato i presenti, promettendo agli associati che l'Albo dei Cavatori manterrà alta l'attenzione, facendo in modo che, stavolta, tutte le promesse fatte non cadano nuovamente nel vuoto.

Cristina Troncia

La stampa del presente bollettino, effettuata su cartra riciclata al 100%, ha contribuito ad evitare l'inquinamento dell'acqua dall'uso di cloruri decoloranti o di altri candeggianti e il risparmio di carta, acqua ed energia elettrica, Riportiamo di seguito il fabbisogno di materie prime per 1000 kg. di carta.

Materia prima	Carta di prima qualità	Carta di qualità comune	Carta riciclata 100%
Legno	 2385 kg	 1710 kg	 solo carta riciclata
Acqua	 440.000 litri	 280.000 litri	 1800 litri
Energia	 7600 kwh	 4750 kwh	 2750 kwh

Cass. Sez. III n. 16727 del 29 aprile 2011 (Cc. 13 apr. 2011)
Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. XXXXXXXXX

RIFIUTI. Materiali provenienti da demolizioni

Le materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, l'eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi; l'eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sez. III Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Claudia SQUASSONI Presidente

Dott. Guicla I. MULLIRI Consigliere

Dott. Giulio SARNO Consigliere

Dott. Dott. Luca RAMACCI Estensore Consigliere

Dott. Santi GAZZARA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova nel procedimento contro: XXXXXXXXX nato a YYYYYYYYYYYYYYYYYY il 14/4/1967- avverso l'ordinanza emessa il 22/9/2010 dal Tribunale di Padova

- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI-

Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per l'annullamento con rinvio- Udito il difensore Avv. Fabio Anile del Foro di Roma che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica di Padova proponeva ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa il 22 settembre 2010 dal Tribunale di Padova quale giudice del riesame che, in accoglimento del ricorso proposto da XXXXXXXXX, annullava il decreto di convalida di sequestro probatorio in data 7 agosto 2010, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Il sequestro era stato effettuato nell'ambito di attività di indagine concernente il reato di illecita gestione di rifiuti provenienti dalla demolizione di manufatti già destinati ad uffici am-

ministrativi del presidio ospedaliero di ZZZZZZZZZZ effettuata dalla XYZW della quale l'indagato è legale rappresentante.

Deducendo la violazione di legge, il Pubblico Ministero ricorrente rilevava come erroneamente il Tribunale avesse ritenuto che la convalida del sequestro fosse inficiata dalla totale carenza di motivazione mentre, al contrario, lo stesso provvedimento conteneva un legittimo rinvio per *relativum* alle dettagliate indicazioni formulate dalla polizia giudiziaria circa le attività di controllo espletate, le esigenze probatorie e gli elementi costitutivi del reato.

Rilevava, inoltre, un ulteriore motivo di illegittimità del provvedimento impugnato nella erronea qualificazione del materiale proveniente da demolizione come sottoprodotto.

Specificava, a tale proposito, che trattavasi di rifiuti, peraltro non sottoposti ad alcun trattamento diverso dal-

**L'Albo Cavatori
del Veneto
in Internet**

**Visita il
sito ufficiale**

www.albocavatori.it

l'adeguamento volumetrico e come tali qualificati nel FIR dallo stesso produttore mediante l'attribuzione del codice CER 17.09.94.

Mancavano pertanto i requisiti di legge tanto per la qualificazione degli stessi come sottoprodotto, non derivando da un processo direttamente destinato alla loro produzione, quanto per la classificazione come materie prime secondarie perché non sottoposti ad un preventivo trattamento di riutilizzo, riciclo o recupero.

Osservava, infine, che le indagini avevano evidenziato che i rifiuti venivano trasportati con false indicazioni, sui formulari, circa la destinazione finale in quanto la documentazione recava l'indicazione di un sito autorizzato in WWWW, mentre i rifiuti venivano stoccati nella sede operativa della azienda in VVVV, sito non autorizzato, per poi essere utilizzati come materie prime secondarie senza alcun preventivo trattamento.

Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

In data 30 marzo 2011, la difesa dello XXXXXXXX depositava memoria con la quale si chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso del Pubblico Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Per quanto riguarda la totale mancanza di motivazione nella convalida del Pubblico Ministero, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, questi deve fornire il provvedimento con il quale dispone o convalida il sequestro di adeguata motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez. VI n. 21736, 29 maggio 2008).

Con riferimento a tale motivazione si è ritenuto però sufficientemente argomentato il provvedimento nel quale il Pubblico Ministero richiami per *relationem*, ai fini dell'individuazione

del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro, gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza necessità di riprodurli ed è stata esclusa, in tale ipotesi, una eventuale lesione del diritto di difesa, che risulta garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324, comma sesto C.P.P. (Sez. III n. 20769, 3 giugno 2010, citata anche dal ricorrente; Sez. II n. 38603 18 ottobre 2007; Sez. V n. 7278, 28 febbraio 2006; Sez. V n. 2108, 8 giugno 2000).

In definitiva, tranne nei casi in cui l'esigenza probatoria del "*corpus delicti*" sia in "*re ipsa*" (v. Sez. IV n. 8662, 3 marzo 2010, relativa ad un sequestro di stupefacenti) è necessario che il provvedimento di convalida di sequestro probatorio effettuato dal Pubblico Ministero o il decreto di sequestro probatorio dallo stesso emesso contengano, quantomeno, una indicazione, ancorché essenziale e sintetica, delle esigenze probatorie che giustificano il vincolo.

Tali principi, che il Collegio condivide, vanno pertanto riaffermati.

Nella fattispecie, risulta dagli atti che questa Corte è tenuta a consultare quando, come nel caso in esame, il ricorso verte su questioni processuali rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto (Cass. SS. UU. 42792, 28 novembre 2001), che il provvedimento di convalida conteneva, come affermato in ricorso, un richiamo agli atti della polizia giudiziaria con la puntuale specificazione che gli stessi dovevano intendersi come parte integrante del provvedimento.

Tale indicazione era pertanto più che sufficiente, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, per l'assolvimento dell'onere motivazionale che incombeva sul rappresentante dell'ufficio di Procura.

Altrettanto errato si palesa l'imputato provvedimento in ordine alla qualificazione dei materiali sequestrati come sottoprodotti. A prescindere dal

fatto che detti materiali erano qualificati come rifiuti dallo stesso detentore, mediante l'attribuzione del codice CER 17.09.94 relativo a "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03" e dalla evidente contraddizione in cui incorre il Tribunale nell'indicare dapprima tali materiali come sottoprodotti per poi affermare che "... *il medesimo materiale destinato allo smaltimento veniva invece conferito presso altra sede della medesima ditta*", va osservato che si trattava di rifiuti e non di sottoprodotti.

Invero, la disciplina relativa ai sottoprodotti vigente all'epoca del sequestro (la normativa di riferimento, come è noto, ha recentemente subito modifiche ad opera del D.Lv. 205\10) così li definiva (articolo 183 lettera p) D.Lv. 152\06): "le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 1831, lettera a)"

I sottoprodotti, inoltre, dovevano soddisfare tutti i seguenti criteri requisiti e condizioni:- dovevano essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;- il loro impiego doveva essere certo, sin dalla fase della produzione, integrale e doveva avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;- dovevano soddisfare requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non desse luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove erano destinati ad essere utilizzati;- non dovevano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto precedente, ma dovevano possedere tali requisiti sin dalla fase della produzione;- dovevano avere un valore economico di mercato.

Inoltre, alla luce del tenore letterale della norma, la sussistenza delle condizioni indicate doveva essere contestuale e, anche in mancanza di una sola di esse, il residuo rimaneva soggetto alle disposizioni sui rifiuti (Sez. III n. 47085, 19 dicembre 2008).

Ciò posto, deve rilevarsi che, come emerge chiaramente dalla disposizione in esame, quella dei sottoprodotti è una disciplina che prevede l'applicazione di un diverso regime gestionale in condizioni di favore, con la conseguenza che l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di tutte le condizioni di legge incombe comunque su colui che l'invoca.

Si tratta di un principio più volte affermato da questa Corte anche con riferimento ad altre discipline derogatorie in tema di rifiuti (v. ad es. Sez. III n. 9794, 8 marzo 2007; Cass. Sez. III n. 37280, 1/10/2008; Cass. sez. n. 15680, 23/04/2010; Cass. Sez. III n. 21587, 17/03/2004; Cass. Sez. III, 30647, 15/06/2004 in materia di deposito temporaneo) che il Collegio condivide e dal quale non intende discostarsi.

Nella fattispecie, nessuna indicazione in tal senso risultava fornita dall'indagato ed, anzi, gli elementi risultanti dal tenore del provvedimento impugnato depongono per una oggettiva qualificazione del materiale come rifiuto.

Va peraltro osservato che, in ogni caso, che anche alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lv. n.205/10 i termini della questione non sarebbero mutati, difettando comunque la sussistenza contestuale dei requisiti richiesti dalla norma e la prova da parte di chi invoca l'applicazione della disciplina di favore.

Correttamente il Pubblico Ministero ricorrente ha poi escluso che i materiali sequestrati possano qualificarsi come materie prime secondarie.

L'articolo 181 bis D.Lv. 152/06 che disciplinava materie, sostanze e prodotti secondari, stabiliva che tali materie non rientravano nella categoria dei rifiuti a condizione che rispettassero determinati criteri, requisiti e condizioni:- dovevano essere prodotte da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;- la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre dovevano essere individuate;- dovevano essere individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producevano, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio;- dovevano essere precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di

danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;- dovevano avere un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Pare superfluo osservare che, anche in questo caso, tutti i requisiti appena indicati dovevano coesistere e che, nella fattispecie, manca qualsiasi elemento che possa farli ritenere sussistenti.

In conclusione, deve affermarsi il principio secondo il quale i materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, l'eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi; l'eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.

Il ricorso deve pertanto essere accolto con le conseguenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Annula l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova.

Così deciso in Roma il 13 aprile 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II 29 APR. 2011

ALBO dei CAVATORI del VENETO

Periodico tecnico di informazione - Anno XVI - n. 112 - Maggio-Giugno 2011

Proprietario Editore:
Direttore Responsabile:
Sede:

Stampa:
Pubblicità:

Albo dei Cavatori del Veneto
Sandro Mazzarol
Via C. Battisti 25 - Vicenza
Tel. 0444/525899
Editrice Veneta sas - Via Ozanam, 8
Editrice Veneta sas - Via Ozanam, 8
36100 VICENZA - Tel. 0444/567526

Registrazione del Tribunale di Vicenza N. 864 del 6 Maggio 1996
Una copia € 0,20

TARIFFE PUBBLICITARIE

Condizioni di pagamento:

- per importi fino a € 258.23 (L. 500.000), 20% alla stipula del contratto e il rimanente alla consegna della testata;
- per importi superiori a € 258.23 (L. 500.000), 20% alla stipula del contratto, 30% alla consegna della testata e il rimanente a 30 giorni fine mese dalla consegna della stessa;

L'Albo dei Cavatori del Veneto, mensile dell'Albo dei Cavatori del Veneto, pubblica notizie ed inchieste inerenti l'esclusivo settore delle Cave.

Per questa sua specifica identità, e per il rispetto dei relativi comportamenti deontologici in materia, esso non effettua alcuna transazione commerciale e non riceve compensi su eventuali contrattazioni compiute dai suoi soci tramite la rubrica "Il Baratto".